

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1822

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BORGHI e SCALIA**

*Presentata il 9 novembre 1964*

Modificazione dell'articolo 38 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, relativo all'inquadramento in ruolo dei calcolatori degli osservatori astronomici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 3 novembre 1961, n. 1255, mentre revisiona i ruoli organici del personale non insegnante delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, assicura la ricostruzione della carriera a tutte le categorie previste nella legge stessa, tranne quella dei calcolatori degli osservatori astronomici.

Difatti, mentre negli articoli 25, 27, 39 e 40 si dispone la ricostruzione di carriera per il personale tecnico e subalterno delle università e degli osservatori astronomici, nell'articolo 38, che regola l'inquadramento dei

calcolatori nelle nuove qualifiche, la ricostruzione di carriera non è prevista.

La sperequazione è di tale evidenza da non potersi dubitare che si tratti di una mera omissione a danno dei calcolatori e alla quale si ritiene doveroso e urgente avviare.

A tale scopo è rivolto l'allegata proposta di legge.

La maggiore spesa derivante dal provvedimento è di poche centinaia di migliaia di lire e trova certamente copertura nei modi previsti dall'articolo 52 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 38 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è modificato come segue con effetto dal 1° novembre 1961:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale calcolatore degli osservatori astronomici, in servizio di ruolo dalla data del 1° novembre 1961, è inquadrato con l'osservanza delle norme seguenti:

a) coloro che si trovino nel coefficiente 202 con 3 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina sono assegnati al coefficiente 229 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza al triennio:

b) coloro che si trovino nel coefficiente 229 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 9° anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 271;

c) coloro che si trovino nel coefficiente 229 con 9 anni, od oltre, di complessivo servizio dalla nomina, sono assegnati al coefficiente 271 con l'anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai 9 anni;

d) coloro che si trovino assegnati al coefficiente 271 permangono in tale coefficiente fino al compimento del 14° anno di complessivo servizio dalla nomina;

e) i vincitori del concorso indetto per la promozione al grado 9° del soppresso ruolo, saranno inquadrati nella qualifica di primo calculatore con l'anzianità maturata nel coefficiente 271, diminuita di 5 anni ».

**ART. 2.**

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte nei modi previsti dall'articolo 52 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.